

BOZZA MODIFICHE STATUTARIE
a vigente Statuto della Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani

Art. 1
(Denominazione e sede)

L'organizzazione, denominata Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (F.N.G.P.I.) assume dalla data dell'approvazione della presente modifica statutaria. la denominazione Federazione Nazionale Giornalisti e Professionisti dell'Informazione (F.N.G.P.I.); ha continuità amministrativa e giuridica con la Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (F.N.G.P.I.) e mantiene la forma giuridica di associazione apartitica ed aconfessionale. Ha la facoltà di richiedere di essere considerata associazione professionale ai sensi della legge 4/2013.

..... idem

Art. 2
(Statuto)

L'organizzazione Federazione Nazionale Giornalisti e Professionisti dell'Informazione (F.N.G.P.I.)

..... idem

Art. 3
(Efficacia dello Statuto)

..... idem

Art. 4
(Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di dar voce, promuovere, rappresentare i giornalisti ed i professionisti dell'Informazione, ai sensi della legge 4/2013, al fine di assicurare una più ricca, completa e corretta informazione all'utenza.

L'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1- dar voce ai giornalisti ed ai professionisti dell'Informazione, ai sensi della legge 4/2013, con i mezzi che si riterranno opportuni ed in particolare con Tribuna Stampa 2.0 e con il blog www.tribunastampa.org.

2- promuovere l'attività dei giornalisti e dei professionisti dell'Informazione, ai sensi della legge 4/2013, nei modi che si riterranno opportuni ed in particolare a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- agevolare l'accesso all'attività giornalistica e la diffusione dell'informazione in particolare dei giovani, oltre che favorire l'attività di coloro che sono giornalisti o professionisti dell'informazione, ai sensi della legge 4/2013:
- agevolare la formazione all'attività giornalistica e all'attività dei professionisti dell'informazione, ai sensi della legge 4/2013:
- coordinare l'attività di gruppi associati di giornalisti e i professionisti dell'informazione, ai sensi della legge 4/2013:
- rappresentare e tutelare l'attività di giornalisti e di professionisti dell'informazione, ai sensi della legge 4/2013, ove necessario od opportuno.

L'organizzazione opera a livello nazionale e territoriale.

**Art. 5
(Ammissione)**

Possono aderire all'organizzazione i giornalisti, i professionisti dell'informazione, ai sensi della legge 4/2013, e coloro che secondo il regolamento interno dell'organizzazione lo sono o lo possono divenire.

..... idem

**Art. 6
(Diritti e doveri degli aderenti)**

..... idem

**Art. 7
(Perdita della qualifica di socio)**

..... idem

**Art. 8
(Gli organi sociali)**

..... idem

**Art. 9
(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione in regola con la quota associativa annua ed è l'organo sovrano.

..... idem

Gli aderenti in regola con la quota annua associativa possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti in regola con la quota annua associativa, conferendo delega scritta.

..... idem

Articoli da 10 a 22

..... idem